



AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Collegio

Vista la richiesta del Direttore del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia, del 05 novembre 2020, con la quale chiede all'Autorità Garante un parere circa la modifica degli articoli 76 e 76 bis della legge 171/2018;

vista la bozza di modifica degli articoli 76 e 76 bis della legge 171/2018 trasmessa all'Autorità Garante dal medesimo Direttore di Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia;

Visto l'art. 58 comma 1 punto c) e l'art. 59 comma 3 lettera b) della Legge 21 dicembre 2018, n. 171;

vista la documentazione in atti;

L'AUTORITA'

Esprime parere positivo alla modifica degli articoli 76 e 76 bis della Legge 171/2018 così come indicato dal Direttore del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia, con le precisazioni in appresso indicate:

"Le copie delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali possono essere raccolte su sistemi informativi in forma integrale ad eccezione di quanto previsto ai commi 1 e 2. In quest'ultimo caso la raccolta su sistemi informativi è consentita a condizione che nei provvedimenti giurisdizionali siano resi anonimi i dati delle parti e che dal tenore dell'intero contenuto le persone fisiche non siano identificabili.

La consultazione delle copie delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali di cui al precedente periodo è consentita:

A) agli iscritti all'Albo Professionale Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino, all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

B) a coloro che manifestino concrete ragioni di studio e/o ricerca e/o professionali, che verranno valutate, caso per caso, dai responsabili dei sistemi informativi;

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

fermo restando l'obbligo in capo a tutti i soggetti ai quali sia consentita la consultazione delle sentenze su sistemi informativi di rispettare le disposizioni e i principi di cui alla presente legge in relazione al trattamento dei dati personali in esse contenuti.

I suddetti sistemi informativi devono essere dotati di misure tecniche adeguate per garantire un livello di sicurezza idoneo al rischio e assicurare costantemente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità dei contenuti ivi pubblicati. "

San Marino, 5 novembre 2020

**Il Dirigente
(Avv. Maria Sciarrino)**

Il Collegio

Il presente Provvedimento è inviato a: Direttore Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Scala Bonetti, 2 - 47890 Repubblica San Marino
T +378 (0549) 885476 – segreteria.ufficio@agdp.sm
www.garanteprivacy.sm